



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 4° - SERVIZI TERRITORIALI SUAP e Tutela del paesaggio

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Nr. **64**

Del **16/04/2015**

OGGETTO:

Regolamento per le sanzioni relative ad interventi abusivi realizzati su beni ed aree sottoposte a tutela paesaggistica: Criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (accertamento di compatibilità paesaggistica). I.E.

L'anno **duemilaquindici**, il giorno **sedici** del mese di **aprile** alle ore **18,00** in Fano nella Sala delle riunioni consiliari, si è riunito, su convocazione del Presidente del Consiglio, previ avvisi scritti consegnati in tempo utile ai singoli consiglieri, il Consiglio Comunale in seduta pubblica di 1a convocazione.

Fatto l'appello nominale sono risultati presenti i signori Consiglieri:

1) Seri Massimo	Si	14) Fumante Enrico	Si
2) Aguzzi Stefano	Si	15) Garbatini Aramis	Si
3) Ansuini Roberta	No	16) Luzi Carla	Si
4) Bacchiocchi Alberto	Si	17) Minardi Renato Claudio	Si
5) Brunori Barbara	Si	18) Nicolelli Enrico	Si
6) Ciaroni Terenzio	Si	19) Omiccioli Hadar	Si
7) Cucchiardini Sara	Si	20) Perini Federico	Si
8) Cucuzza Maria Antonia Rita	No	21) Ruggeri Marta Carmela Raimonda	Si
9) D'Anna Giancarlo	No	22) Santorelli Alberto	Si
10) De Benedittis Mattia	Si	23) Serra Laura	Si
11) Delvecchio Davide	No	24) Severi Riccardo	Si
12) Fanesi Cristian	Si	25) Torriani Francesco	Si
13) Fulvi Rosetta	Si		

Presenti: **21** Assenti: **4**

Hanno giustificato l'assenza i Signori: **Cucuzza Maria Antonia Rita** -

Il Sig. **MINARDI RENATO CLAUDIO**, Presidente del Consiglio Comunale

riconosciuto legale il numero dei presenti, dichiara aperta e valida la seduta.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione il Segretario Comunale Sig. **RENZI ANTONIETTA**

Vengono nominati scrutatori i signori: **Brunori Barbara, Perini Federico, Santorelli Alberto**.

Oggetto:

Regolamento per le sanzioni relative ad interventi abusivi realizzati su beni ed aree sottoposte a tutela paesaggistica: Criteri per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 167 del D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. (accertamento di compatibilità paesaggistica). I.E.

Dopo l'appello nominale sono entrati i consiglieri Delvecchio, Ansuini e D'Anna.

Sono usciti i consiglieri Santorelli, D'Anna, Fumante e De Benedittis.

Sono presenti n. 20 consiglieri.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 146 del D.Lgs. 22.1.2004, n. 42 ("Codice dei beni culturali e del paesaggio") stabilisce l'obbligo

di autorizzazione paesaggistica per le opere e gli interventi da realizzarsi su beni soggetti a tutela, cioè opere da realizzarsi in aree soggette ai vincoli di cui agli articoli 136 e 142 del Decreto medesimo.

VISTO l'art. 167 del suddetto D.Lgs. n. 42/2004 prevede, in caso di assenza dell'autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, le sanzioni alternative della remissione in pristino a spese del trasgressore mediante il pagamento - a titolo di sanzione - di una somma equivalente al maggior importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima, solo nei casi previsti dal comma 4 del suddetto articolo 167.

PREMESSO

- che la sanzione ambientale, c.d. "indennità risarcitoria", per interventi in zona di vincolo paesaggistico trova la sua origine storica nella previgente L. 1497/39 art. 15 (legge sulla tutela dei beni ambientali/paesaggistici) la quale nella originaria stesura prevedeva che, indipendentemente dalle sanzioni comminate dal Codice Penale e da quelle Urbanistiche (che ora fanno capo come noto a livello nazionale al T.U. DPR 380/01 e per la Regione Marche alla L.R. 34/92), chi non ottemperasse agli obblighi e agli ordini della legge medesima - in particolare all'obbligo di munirsi della preventiva autorizzazione ambientale, all'epoca prescritta dall'art. 7 della medesima L. 1497 - era tenuto al pagamento di una specifica indennità nella fattispecie equivalente alla maggior somma tra danno arrecato e profitto conseguito mediante la commessa trasgressione.

- che l'art. 164 del D.Lgs. 490/99 ed il successivo art. 167 del vigente D.lgs. 42/04 hanno mutuato la previsione nella sua configurazione sostanziale; i recenti decreti correttivi del Codice hanno però significativamente inciso sui presupposti ovvero sugli ambiti di applicabilità della sanzione stessa. In sintesi, per le opere eseguite in assenza dell'autorizzazione ambientale o in difformità dalla stessa la sanzione da irrogarsi sarebbe in via prioritaria quella demolitoria mentre la sanzione pecuniaria in alternativa al ripristino potrebbe essere irrogata solo nei casi in cui l'opera può essere suscettibile di accertamento di compatibilità paesaggistica (artt. 167 e 181.)

- che l' art.167 del D.Lgs. 42/2004 infatti (così come modificato e integrato dall'art. 1 comma 36 della L. 308/04) prevede, in caso di realizzazione di particolari tipologie di interventi descritti alle lettere a), b) e c) del comma 4 in aree soggette ai vincoli di cui agli artt. 136 (immobili vincolati con decreto) e 142 (aree vincolate ope legis) del Codice medesimo in assenza di autorizzazione paesaggistica o in difformità dalla stessa, la possibilità per il proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo dell'immobile o area interessata dalle opere abusive, di presentare apposita domanda ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

- che qualora, in esito alla procedura descritta al comma 5 dello stesso articolo, venga accertata la compatibilità paesaggistica, è consentito il mantenimento delle opere e, ferma restando l'applicazione della sanzione urbanistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione, da determinarsi previa perizia di stima.

RITENUTO di individuare il campo di applicazione del presente regolamento nei seguenti casi:

1. prioritariamente, nell'ambito della recente procedura di compatibilità paesistica introdotta, a regime, dalla L. 308/04 art. 1 comma 36 in modifica al Codice Urbani, art. 167, come sopra descritta, ed ammessa solo per tipologie di opere "minori" definite alle suindicate lett. a) b) e c);
2. eccezionalmente nell'ambito della procedura di compatibilità paesaggistica straordinaria prevista dalla stessa L. 308/04 art. 1 comma 37 (c.d. condono ambientale speciale) con scadenza di presentazione delle istanze al 31/01/2005, per le ipotesi previste dalla legge stessa;

CONSIDERATO che in riferimento alle problematiche attinenti la concreta applicazione dell'articolo 167 del D.Lgs.42/2004, si è rivelato assolutamente opportuno e necessario individuare dei criteri come descritti nell'articolato del Regolamento in questione per la determinazione dell'indennità risarcitoria, che rispondano ai fondamentali principi di omogeneità, equità, proporzionalità e semplicità di applicazione.

STABILITO che le somme riscosse sono utilizzate, oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1 art. 167 del D.Lgs 42/2004, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradate.

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettera f) del D.Lgs. n. 267/2000 "istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi";

Visto dunque il D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii., ed in particolare l'art. 167;

Vista la L. 308/04, art. 1 commi 36 e 37;

Visto il D.P.R. 380/01;

Vista la L.R. 34/92;

Visto il DPR 616/77;

VISTA la Relazione predisposta dall'Ufficio Tutela del Paesaggio (**ALLEGATO A**)

VISTO il verbale n. 8 del 14.04.2015 della I Commissione Consiliare riunitasi in seduta congiunta con la II Commissione Consiliare;

ATTESTATA ai sensi dell'art.147bis del D.lgs. n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto e che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

VISTI i seguenti pareri, richiesti ed espressi sulla sopra indicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267 del 18/08/2000 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento" degli Enti Locali";

- a) Parere di regolarità tecnica da parte del Dott. Gabriele Fossi in data 25.03.2015, favorevole;
- b) parere di regolarità contabile da parte della Dott.ssa Daniela Mantoni, in data 26.03.2015, favorevole;

Mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20
VOTANTI: 20
VOTI FAVOREVOLI: 20
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il "Regolamento" contenente modalità e criteri per il calcolo dell'indennità risarcitoria in caso di interventi edilizi realizzati in aree soggette al vincolo paesaggistico di cui al D. Lgs. 42/2004 che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (**ALLEGATO B**);

2) di precisare che gli eventuali adempimenti conseguenti al presente atto deliberativo saranno assolti dal dirigente preposto ai sensi di legge;

3) di dare mandato all'ufficio Ragioneria di predisporre un apposito capitolo di bilancio per le somme riscosse per effetto dell'applicazione del presente deliberato da utilizzarsi oltre che per l'esecuzione delle rimessioni in pristino di cui al comma 1 art. 167 del D.Lgs 42/2004, anche per finalità di salvaguardia nonché per interventi di recupero dei valori paesaggistici e di riqualificazione degli immobili e delle aree degradati o interessati dalle rimessioni in pristino.

Inoltre mediante votazione espressa con sistema di votazione elettronica i cui risultati proclamati dal Presidente sono i seguenti:

PRESENTI: 20
VOTANTI: 20
VOTI FAVOREVOLI: 20
VOTI CONTRARI: 0
ASTENUTI: 0

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art.134 comma 4 del D.L. n. 267 del 18.8.2000.

DEL CHE E' REDATTO IL PRESENTE VERBALE, COME APPRESSO SOTTOSCRITTO.

Il Presidente
Minardi Renato Claudio
F.to digitalmente

Il Segretario Generale
Renzi Antonietta
F.to digitalmente

La presente deliberazione del Consiglio Comunale N. **64** del **16/04/2015** sarà pubblicata all'Albo Pretorio.

E' stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000;

Fano, li 20/04/2015

L'incaricato dell'ufficio segreteria
PORTINARI GLORI RAFFAELLA
